



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito anche “Dipartimento”);

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “*Fondo per le politiche giovanili*”, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la piena realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso di questi ultimi al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTE le Sentenze della Corte Costituzionale 20 marzo 2006, n. 118, 12 dicembre 2007, n. 453, 27 febbraio 2008, n. 50, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

VISTO l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce, tra l’altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore;

VISTA la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

VISTA la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare “*un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

VISTO l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che *"Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2022 con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 novembre 2022 con n. 2868, concernente *"Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi"*, e in particolare l'articolo 3 che attribuisce allo stesso le funzioni *"nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale"*;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"* che istituisce, all'articolo 55, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata disposizione normativa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia politiche giovanili;

PRESO ATTO che l'anno 2023 è stato proclamato "Anno europeo delle competenze", come annunciato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2023 e in base alla proposta adottata dalla Commissione UE;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2022 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante *“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento del capitolo 853 *“Fondo per le politiche giovanili”*, istituito presso il Centro di Responsabilità 16 *“Politiche giovanili e servizio civile universale”* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 85.863.599,00;

PRESO ATTO che l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul *Fondo per le politiche giovanili* per l'anno 2023 pari ad euro 2.729.281,00;

CONSIDERATO, pertanto, che la dotazione finanziaria del capitolo 853 *“Fondo per le politiche giovanili”*, da ripartire in sede di Intesa in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, è stata rideterminata, al netto del riferito accantonamento, in euro 83.134.318,00;

VISTA l'Intesa rep. Atti n. 202/CU tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali (di seguito solo *“Intesa”*), sancita in data 20 dicembre 2023 in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del *“Fondo per le politiche giovanili”* relative all'annualità 2023;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale nella misura del 49% del Fondo, corrispondente ad un importo di euro 40.735.816,00;

VISTO l'art. 3, comma 1, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 26% del Fondo, quantificata in euro 21.614.922,00 nell'Allegato 2 della stessa Intesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

PRESO ATTO che il Dipartimento, per dare attuazione alle corrispondenti Intese sancite in Conferenza Unificata, con nota prot. DGSCU n. 0134272/2023, ha chiesto la riassegnazione delle risorse finanziarie afferenti alle quote FPG 2022 e precedenti non erogate alle Regioni per mancata sottoscrizione dei relativi Accordi di collaborazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 239/BIL del 26 giugno 2023 di variazione compensativa, sia in termini di competenza che di cassa, che di fatto riassegna al capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” le risorse finanziarie afferenti alle quote FPG 2022 e precedenti non erogate alle Regioni, pari a complessivi euro 1.664.423,29, da arrotondarsi in euro 1.664.423,00, assegnate alle sole Regioni in sede d’Intesa;

CONSIDERATO pertanto che la quota, destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni, è stata rideterminata in complessivi euro 23.279.345,00 nell’Allegato 2 della citata Intesa;

VISTO l’art. 4, comma 1, lettera a), dell’Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a Comuni e Città metropolitane, rappresentati dall’ANCI, nella misura del 22% del Fondo, quantificata in euro 18.289.550,00 nell’Allegato 2 della stessa Intesa;

VISTO l’art. 4, comma 1, lettera b), dell’Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, nella misura del 3% del Fondo, quantificata in euro 2.494.030,00 nell’Allegato 2 della stessa Intesa;

CONSIDERATO che occorre determinare i criteri di utilizzo del *Fondo per le politiche giovanili* per l’anno 2023, al fine di garantire l’attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili)

1. Il *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito “Fondo”) è destinato a finanziare le misure, le azioni e i progetti di rilevanza nazionale, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI, in conformità alle finalità indicate nell’Intesa e ai criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Art. 2

(Misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale)

1. Per l'anno 2023, alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota del Fondo pari al 49%, quantificata in euro 40.735.816,00, al netto dell'accantonamento di cui in premessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ad azioni prioritariamente riferite a:
 - a) programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai c.d. NEET, al fine di favorirne l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, nonché la partecipazione attiva alla vita sociale e politica dei territori, anche attraverso spazi di aggregazione polivalenti e innovativi, in cui condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto;
 - b) azioni dirette ad incentivare, rafforzare e certificare le competenze dei giovani per favorire la transizione scuola/università/lavoro e, quindi, il miglioramento della loro occupabilità, mediante, tra l'altro, il finanziamento di borse di studio, da erogarsi anche attraverso accordi con altre Pubbliche Amministrazioni;
 - c) iniziative di promozione della cultura imprenditoriale dei giovani attraverso attività di orientamento, formazione sulla cultura di impresa, promozione di business innovativi e forme di autoimpiego, inclusa l'eventuale erogazione di voucher per stage presso imprese e per percorsi di formazione anche all'estero;
 - d) implementazione dell'iniziativa "*Campi Giovani*" attraverso specifici accordi di collaborazione con altre Pubbliche amministrazioni al fine di coinvolgere i giovani in iniziative relative, tra l'altro, a: corretti stili di vita, difesa dell'ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze, sicurezza;
 - e) promozione dei valori dello sport, dell'olimpismo e del paralimpismo, al fine di favorire sia la diffusione di stili di vita salutari e sostenibili, sia l'aggregazione e l'inclusione sociale dei giovani, e sostegno ad iniziative e programmi, anche sperimentali, volti a sviluppare nei giovani un maggior senso civico, una migliore percezione dei valori democratici e un rafforzamento delle proprie competenze anche attraverso esperienze a favore della collettività nell'ambito del Servizio civile universale;
 - f) promozione e diffusione di opportunità in favore delle giovani generazioni, anche attraverso l'adeguamento e il potenziamento della piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l'obiettivo di favorire, da un lato, l'attivazione dei giovani e una maggiore



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese, dall'altro, coinvolgere tutti i soggetti (istituzioni, enti, associazioni) in grado di fornire opportunità, strumenti e attività per favorire l'attivazione dei giovani;

- g) realizzazione di attività correlate alla Carta Giovani Nazionale e alla sua diffusione sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni;
- h) realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza volti a valorizzare il protagonismo giovanile, anche attraverso compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (*ex art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.*);
- i) cofinanziare progetti in materia di politiche giovanili finanziati dall'Unione europea e realizzazione di attività con organismi europei ed internazionali che prevedano contributi obbligatori e/o volontari;
- j) predisporre un sistema informativo finalizzato al monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio e finanziati con le risorse del Fondo, anche ai fini della valutazione del loro impatto sui giovani e dell'individuazione di buone pratiche che possano essere proposte come punto di riferimento per la programmazione di futuri interventi;
- k) supportare iniziative dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, volte, tra l'altro, a promuovere l'identità europea dei giovani, attraverso processi di educazione non formale e informale, e ad accrescere la conoscenza delle istituzioni europee e delle politiche europee nei giovani;
- l) organizzare eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

3. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al comma 1.

4. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunità loro offerte con modalità e attraverso canali innovativi, le attività informative realizzate mediante piattaforme *web*, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti commi, il Dipartimento può stipulare con l'Agenzia Italiana per la Gioventù e altre Pubbliche Amministrazioni specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per la definizione di iniziative da implementare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

che dettino gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di realizzazione, nonché le somme occorrenti all'attuazione degli interventi concordati.

6. L'individuazione delle azioni di rilevanza nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2023, fino all'emanazione del successivo provvedimento di ripartizione del Fondo.

7. Per assicurare l'integrale assolvimento degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa Rep. Atti n. 202/CU in data 20 dicembre 2023, nei confronti delle Regioni e Province Autonome e dell'ANCI e dell'UPI, salvo diversa previsione di legge, eventuali incrementi e/o riduzioni delle risorse iscritte sul capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per le politiche giovanili" disposti, nell'esercizio finanziario 2023, successivamente alla data di emanazione del presente decreto, in virtù di successive manovre di finanza pubblica, incideranno esclusivamente sulla quota del Fondo destinata alle misure, azioni e ai progetti di rilevanza nazionale di cui al presente articolo.

Art. 3

(Misure, azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome)

1. Per l'anno 2023, alle Regioni e alle Province Autonome è attribuita una quota del Fondo nella misura del 26% che, integrata dalle risorse finanziarie afferenti alle quote FPG 2022 e precedenti non erogate alle Regioni, pari ad euro 1.664.423,00, è quantificata in complessivi euro 23.279.345,00.
2. La quota di cui al precedente comma 1 del presente articolo è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa, assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma prevista nell'Allegato 2 dell'Intesa.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni avviene nel rispetto dell'art. 3 dell'Intesa.
4. Le somme assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 181.566,00 ed euro 177.243,00, sono rese indisponibili e versate all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

(Misure, azioni e progetti destinati agli Enti locali)

1. Per l'anno 2023, alle misure, azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota del Fondo pari al 22%, quantificata in euro 18.289.550,00.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

2. Per l'anno 2023, alle misure, azioni e progetti rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 2.494.030,00.
3. L'utilizzo delle quote di cui ai precedenti commi del presente articolo e il successivo monitoraggio sono disciplinati secondo le modalità indicate dall'art. 4 dell'Intesa.

Art. 5

(Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2023)

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nei precedenti esercizi finanziari, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome dell'ANCI e dell'UPI, le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilità di competenza del capitolo 853, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2023, sono destinate alla realizzazione delle azioni e dei progetti di rilevanza nazionale in itinere, che danno esecuzione alle disposizioni dei decreti di riparto delle annualità precedenti, nonché alla realizzazione delle azioni e dei progetti ritenuti prioritari ai sensi del presente decreto.

Art. 6

(Attività strumentali)

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di cui all'articolo 2, potrà essere destinata, nel rispetto della normativa vigente, ad attività strumentali necessarie per imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni, ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal presente decreto, che siano prodromiche all'effettivo avvio della programmazione degli interventi da realizzare o alla successiva valutazione e disseminazione dei risultati conseguiti, ivi incluse attività di studio, ricerca, supporto specialistico, valutazione tecnica e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma,

Andrea Abodi